



Comune di MOIO DELLA CIVITELLA
Provincia di SALERNO

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

| | |
|-------------------------|--|
| N. 8 Data 18.04.2019 | OGGETTO: Regolamento IUC – Conferma aliquota TASI anno 2019. |
|-------------------------|--|

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIOOTTO del mese di APRILE, alle ore 15,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla SECONDA convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|--------------------------|----------|---------|
| GNARRA ENRICO (Sindaco) | X | |
| ARENA ROSSELLA | X | |
| D'AGOSTO MANUELA | X | |
| DE VITA GIOVANNI | X | |
| FERRAZZANO MARIO | X | |
| GALZERANO CARMEN MARIO | X | |
| MOLINARO GIANFRANCO | X | |
| RUGGIERO RAFFAELE FRANCO | X | |
| GAROFALO ALBERTO | X | |
| MEROLA CARMINE | X | |
| PALLADINO RICCARDO | X | |

| |
|-----------------|
| Assegnati n. 11 |
| In carica n. 11 |

| |
|----------------|
| Presenti n. 11 |
| Assenti n. / |

Presiede il Sig. GNARRA ENRICO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 - comma 4 - lettera a) - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GABRIELLA RUGGIERO.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A receiptimento della pedissequa proposta depositata agli atti di seduta.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è, pertanto, così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO, altresì, che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a

TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO dell'eliminazione del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per gli anni fino al 2018 dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015 su oggetti imponibili, nel rispetto delle vigenti previsioni;

ATTESO che il predetto divieto è stato eliminato per l'anno 2019, ad opera della legge n. 145/2018 – legge di stabilità;

VERIFICATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille può essere superato per lo 0,8 per mille "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate" detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigore di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VERIFICATO, altresì, che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO ATTO, comunque, che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare, oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", è confermata dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che nel vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TASI sono state disciplinate specifiche agevolazioni per i contribuenti;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2019 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2019-2021 e della nota integrativa;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione agli atti sono stati acquisiti i pareri favorevoli di competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del servizio finanziario e tributi, nonché il parere favorevole del Revisore dei conti;

DOPO breve dibattito;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9, CONTRARI N. 2 (Merola Carmine e Palladino Riccardo), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **RITENERE** tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **CONFERMARE** le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2019, come specificato in premessa;
3. di **DARE ATTO** che le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette aliquote sono illustrate in premessa;
4. di **DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. di **DARE ATTO** che per tutti i gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente relativa alla Tassa sui Servizi Indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina della stessa;
6. di **DARE ATTO** che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal Regolamento Comunale garantiranno, per l'anno 2019, un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili;
7. di **PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
8. di **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva, **con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2** (Merola Carmine e Palladino Riccardo), espressi per alzata di mano.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Enrico Gnarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 - comma 1 - Legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, il 30 APR. 2019

Per l'Ufficio Messi
F.to Pietro Ruggiero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 APR. 2019

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, il 30 APR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero